SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 351)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GAROLI, RUHL BONAZZOLA Ada Valeria, URBANI, LUCCHI Giovanna, FERMARIELLO, COLOMBI, BERNARDINI, GIOVANNETTI, GUTTUSO, AYASSOT, CONTERNO DEGLI ABBATI Anna Maria, CAZZATO, MASCAGNI, ZICCARDI, SALVUCCI e VILLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 NOVEMBRE 1976

Princìpi generali in materia di formazione professionale

ONOREVOLI SENATORI. — Con la presentazione di questo disegno di legge i parlamentari comunisti intendono porre all'attenzione del Parlamento e delle altre forze politiche l'esigenza di arrivare al più presto a definire i princìpi generali per una profonda modificazione dell'intero sistema della formazione professionale.

Alla politica della formazione professionale è stata tradizionalmente dedicata in Italia, nell'azione dei governi e delle vecchie classi dirigenti, solo un'attenzione del tutto marginale: anche l'arretratezza e la povertà della legislazione che regola la materia è di ciò una chiara conferma.

Soltanto negli anni più recenti, e soprattutto dopo il trasferimento delle funzioni alle Regioni avvenuto nel gennaio 1972, un maggior impegno si è venuto determinando nell'affrontare i problemi della formazione professionale, il dibattito si è così esteso ed approfondito e con più acutezza è emersa l'esigenza di una riforma complessiva di questo settore: esigenza che esce convalidata anche dall'indagine conoscitiva che la Commissione lavoro e previdenza sociale della Camera ha avviato prima della conclusione della VI legislatura e che ora sta ultimando con celerità.

Ma, ancor più, sono i gravissimi problemi della crisi economica e sociale in atto che sottolineano l'urgenza di un intervento riformatore: non solo per eliminare dissipazioni e sprechi, ma per rendere possibile il conseguimento di più alti livelli di qualificazione della forza lavoro, oggi indispensabili alla prospettiva di un diverso sviluppo dell'economia e della società.

È ormai fin troppo noto, infatti, che fino ad oggi, per responsabilità principale dei governi a direzione democristiana degli ultimi decenni, la formazione professionale ha costituito, salvo rare eccezioni, nel migliore dei casi soltanto una scuola di seconda o terza serie; cioè una scuola di bassa qualificazione, che solo in parte e assai modestamente ha assolto ai suoi compiti istituzionali. Peggio ancora, in molti casi si è trattato di interventi di carattere clientelare e speculativo, che hanno portato a situazioni

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

estese di spreco, di parassitismo, di disseminazione irrazionale delle risorse, che oggi non sono più tollerabili.

È necessario, pertanto, cambiare profondamente lo stato di cose esistente attualmente nel settore, per fare della formazione professionale una leva importante dello sviluppo economico e sociale del Paese. Si tratta, a questo scopo, di costruire una realtà nuova, in grado di rispondere positivamente sia ai compiti istituzionali e permanenti della formazione professionale (cioè la qualificazione e la specializzazione dei giovani all'uscita del sistema scolastico e l'aggiornamento ricorrente dei lavoratori), sia ai problemi urgenti e gravi che si presentano nell'immediato. Pensiamo, in particolare, allo scompenso qualitativo esistente tra domanda e offerta di « forza-lavoro » che è oggi un aspetto di non secondaria importanza del più generale problema della inoccupazione di larghi strati di giovani, anche e particolarmente a livello medio e alto di scolarizzazione. Si impone in questo campo un grande sforzo per avviare al più presto un processo di riconversione della formazione di larghe fasce di giovani usciti dalle attuali istituzioni formative, nonchè per qualificare quelli usciti dalla scuola precocemente: nell'uno e nell'altro caso si tratta di orientare i processi formativi principalmente verso il lavoro produttivo, in coerenza con una prospettiva di allargamento della base produttaiva industriale e agricola e dei « servizi » non aventi carattere « impiegatizio ».

Pensiamo inoltre al problema di una reale formazione professionale (cosa diversa dal tirocinio sul lavoro) per quella parte di giovani che è inserita direttamente nella produzione, nella condizione di apprendisti o no. O a quello della cosiddetta « domanda inevasa ». O, ancora, al ruolo specifico della formazione professionale nei progetti di riconversione dell'apparato produttivo e della forza-lavoro già occupata.

Emerge da ciò chiaramente la funzione generale che è da assegnarsi alla formazione professionale: quella di essere il momento di raccordo tra una scuola media superiore, che sia profondamente rinnovata e abbia una struttura e un ordinamento culturale unitario, ed il mercato del lavoro. O meglio: tra una scuola così rinnovata e le nuove esigenze di qualificazione della forza-lavoro, quali discendono dalla prospettiva di un diverso tipo di sviluppo dell'economia e della società.

Siamo, cioè, per una formazione professionale che formi una forza-lavoro che sia in grado, per la sua preparazione e la sua potenziale duttilità di collocazione e di inserimento, di essere un fattore attivo nel processo produttivo e nella iniziativa e nella lotta per rendere l'organizzazione del lavoro più umana e più adeguata a recepire ed utilizzare le capacità intellettuali del lavoratore. Siamo per una formazione professionale, quindi, che si ponga rispetto al mercato del lavoro come un fattore di sua modificazione, intervenendo positivamente dal lato della offerta per creare anche su questo versante le condizioni per un diverso sviluppo economico e sociale.

Un processo di riforma.

È evidente, da quel che siamo andati dicendo, che la riforma complessiva del settore della formazione professionale non può che essere un processo: un lavoro di lunga lena, che non è affidato a un unico intervento legislativo.

È chiaro, innanzitutto, che un compito essenziale di riordinamento e di rinnovamento spetta alle Regioni, alle quali già sono state trasferite gran parte delle funzioni (e il trasferimento dovrà essere completato attraverso l'attuazione della legge n. 382).

È chiaro, anche, che una nuova politica della formazione professionale non può non essere un capitolo essenziale delle misure che si stanno discutendo o varando in materia di occupazione giovanile e di riconversione dell'apparato produttivo.

In questa prospettiva, ad esempio, si muovono le nostre proposte, già presentate o in via di definizione, quali il piano di preavviamento e la riforma dell'apprendistato (o meglio, il suo superamento nella definizione di un nuovo rapporto di lavoro e formazione).

Il nostro disegno di legge per un piano di preavviamento dei giovani inoccupati, presentato al Senato il 29 luglio 1976, non è teso soltanto a dare a larghe masse di giovani un lavoro socialmente utile (cioè produttivo di opere e servizi di pubblica utilità), ma intende anche contribuire all'avvio di quel processo di riconversione e di qualificazione della forza-lavoro giovanile, cui abbiamo accennato, attraverso uno specifico ed innovatore intervento delle Regioni a livello di formazione professionale.

Nello stesso senso si muove la nostra proposta sull'inserimento dei giovani nella produzione. Non solo si punta ad allargare la quota dei giovani sul complesso della forza-lavoro occupata, ma, al tempo stesso, si tende a far sì — anche qui tramite un intervento sostanzialmente nuovo delle Regioni — che la loro qualificazione sia reale, a differenza di quanto sino ad oggi è generalmente accaduto.

Così pure è evidente che un imponente sforzo nel campo della formazione professionale sarà richiesto alle Regioni per l'attuazione dei programmi di riconversione e di allargamento dell'apparato produttivo, dei quali è superfluo sottolineare l'urgenza ai fini di una reale uscita dalla crisi che il paese attraversa.

In questo quadro deve essere collocata anche l'iniziativa che da parte delle Regioni è necessario venga realizzata rispetto al problema — di cui oggi tanto si discute — della cosiddetta domanda inevasa. A questo proposito si è osservato che in parte si è in presenza di un *bluff* da parte padronale: e si tratta quindi di « andare a vedere ». In parte si è in presenza di vere e proprie assurdità circa le qualifiche fornite (in gran parte obsolete) dall'attuale sistema della formazione professionale; o di difficoltà derivate da strozzature prodottesi attraverso la formazione esclusivamente sul lavoro e la politica aziendale, troppo spesso miope e riduttiva, della qualificazione della manodopera. Ma siamo anche in presenza di un problema reale di rapporto tra nuove leve di forza-lavoro (in larga parte scolarizzate) e lavoro produttivo, per la cui soluzione si deve intervenire a più livelli: dal livello della scuola e della formazione professionale a quello della collocazione del lavoro produttivo nella gerarchia dei ruoli sociali, sino a quello dell'organizzazione del lavoro che deve essere resa più rispondente alla qualità nuova della formazione; in modo da far emergere, soprattutto dalla fabbrica, una domanda di forza-lavoro che si incontri con l'offerta di una scuola e di una università riformate. È in sostanza il problema per molti aspetti decisivo del superamento dell'attuale pericolosa scissione tra lavoro produttivo, da una parte, e scuola e università dall'altra.

L'esigenza di una legge di princìpi.

Il piano per i giovani inoccupati, la riforma dell'apprendistato e gli altri interventi necessari nel campo della formazione professionale in rapporto alle attuali esigenze del mercato del lavoro e soprattutto a una prospettiva di riconversione e di allargamento dell'apparato produttivo, possono così configurarsi come importanti momenti di un processo di riforma globale del settore.

Ma se, da un lato, tali interventi costituiscono una spinta nel senso della riforma, dall'altro necessitano essi stessi di essere collocati in un quadro generale che definisca con chiarezza il campo di intervento, le finalità e i compiti della formazione professionale; affermando innanzitutto il carattere pubblico dell'impegno in questo settore e superando perciò l'impostazione prevalentemente privatistica, che è stata sinora dominante e che ha portato a una proliferazione di iniziative molto spesso dominate da una logica clientelare o speculativa e del tutto avulse da un disegno complessivo di programmazione. Di qui l'esigenza di giungere al più presto all'approvazione di una legge di princìpi sulla formazione professionale.

È un'esigenza che emerge, del resto, anche dall'esperienza compiuta in questi anni dalle Regioni. Il potere regionale ha infatti ricevuto dallo Stato un'eredità in gran parte negativa e ha incontrato non poche difficoltà quando si è proposto di innovare profondamente e incisivamente. Occorre perciò

una legge di princìpi che, senza ledere in alcun modo l'autonomia e la competenza delle Regioni, offra però più chiari punti di riferimento per la legislazione regionale.

Naturalmente — è bene sottolinearlo, ma non per farsene un alibi — un processo come quello del riordinamento e del rinnovamento della formazione professionale non può realizzarsi e soprattutto non può contribuire efficacemente all'avvio di un diverso sviluppo economico e sociale, se non si apre una prospettiva generale in tal senso. È indispensabile, per questo, un disegno di programmazione democratica dello sviluppo economico e sociale di cui i piani regionali di sviluppo siano un momento articolato: una programmazione che definisca almeno con sufficiente approssimazione le esigenze di formazione di forza-lavoro, a livello qualitativo e quantitativo, e che quindi assegni un ruolo effettivo alla formazione professionale (e per altri versi allo stesso collocamento, che deve diventare sempre più struttura pubblica, socialmente e democraticamente gestita).

Le nuove condizioni politiche.

Per questa trasformazione della formazione professionale esistono oggi condizioni più positive che in passato. In primo luogo, esiste un orientamento del movimento sindacale che, anche sotto la pressione di una situazione oggettiva, guarda con attenzione e rigore maggiori ai problemi della formazione. Anche tra le forze politiche troviamo una sensibilità che prima non esisteva, indubbiamente stimolata anche dal lungo dibattito attorno alla riforma della secondaria. Vi è un'attività delle Regioni, sul piano legislativo come nella pratica di ogni giorno, che comincia a consolidarsi anche grazie alle nuove intese di governo che si sono realizzate dopo il 15 giugno 1975 in molte di esse. L'approvazione della legge n. 382 per il trasferimento di nuovi poteri alle Regioni ha anch'essa contribuito a una ripresa del dibattito sul decentramento dello Stato, dibattito all'interno del quale vi è molto da precisare sulla formazione professionale. Ma è soprattutto la crisi economica e sociale ad imporre nuovi metodi di direzione, un rigore amministrativo maggiore, un più efficiente controllo pubblico sulla spesa, nuovi obiettivi agli interventi formativi: sono sollecitazioni che costituiscono un'occasione favorevole a porre su basi nuove l'istruzione professionale. Sarebbe responsabilità grave lasciarle cadere.

Onorevoli senatori, il disegno di legge che presentiamo intende dunque conseguire tre obiettivi che riteniamo strettamente correlati fra di loro.

Il primo obiettivo è quello di dare certezza di diritto alla definizione, alla funzione, alle finalità della formazione professionale. Essa infatti è cresciuta, con disordinato rigoglio, grazie a leggi ed altri provvedimenti di carattere transitorio e congiunturale, privi comunque di ogni visione organica, determinando così una progressiva frantumazione particolaristica e una costante divaricazione fra enunciazioni verbali e realizzazioni di fatto.

Il secondo obiettivo è quello di realizzare una distribuzione dei poteri fra lo Stato e la Regione più certa e costituzionalmente più corretta di quella del decreto del Presidente della Repubblica n. 10 del 1972. Si tratta in primo luogo di eliminare le indebite riserve di competenza trattenute dagli organi centrali dello Stato e di eliminare ogni inutile duplicazione di apparati fra organi dello Stato e organi regionali.

Terzo ed ultimo obiettivo è infine la ridistribuzione del finanziamento statale fra le Regioni, lo snellimento delle procedure di accreditamento, l'introduzione di forme poliennali di programmazione dell'intervento: puntando al miglior utilizzo delle risorse ancor prima che al loro aumento in valore assoluto.

Conseguentemente agli obiettivi enunciati, il disegno di legge è diviso in quattro titoli:

Titolo I. — Princìpi generali.

Titolo II. — Competenze delle Regioni.

Titolo III. — Competenze degli organi centrali dello Stato.

Titolo IV. — Disposizioni transitorie e finanziarie.

TITOLO I

(*Princìpi generali*)

Artt. 1 e 2. — Questi articoli, oltre al riferimento al disposto costituzionale, ribadiscono il collegamento tra formazione e lavoro, privilegiandolo rispetto al tradizionale legame con la scuola, presente in tutti i progetti che in qualche modo si richiamano alle suggestioni della « scuola parallela ». Per questo motivo, l'articolo 1 afferma che l'obbligo scolastico e i « più elevati livelli di istruzione » vanno conseguiti nella scuola.

L'attuale prassi di supplenza a carenze della formazione scolastica o di fornitura di nozioni di « cultura generale » è consentita solo in via transitoria, dall'articolo 14; in linea di principio deve essere ben chiaro che il recupero dell'obbligo va affidato ad apposite strutture, del tipo « 150 ore », e che anche l'arricchimento culturale successivo all'obbligo deve trovare la sua sede nella scuola di Stato, in una media superiore riformata. Già oggi, del resto, questo compito non deve essere riversato sui corsi di formazione professionale, ma vi si può provvedere attraverso l'istituzione di corsi tipo « 150 ore » a livello superiore (bienni unitari, eccetera).

Art. 3. — Stabilisce che lo Stato attribuisce alla formazione un ruolo nella programmazione democratica, nello sviluppo economico e nella ricerca della piena occupazione, coll'obiettivo di una piena valorizzazione delle risorse umane e di tutte le forze produttive.

Art. 4. — Chiarito negli articoli precedenti il rilievo della formazione, se ne traggono qui le conseguenze sul piano istituzionale, affermando che nell'ambito dei princìpi stabiliti dalla presente legge la piena potestà legislativa spetta alla Regione.

TITOLO II

(*Competenze delle Regioni*)

Art. 5. — L'articolo stabilisce il principio della gestione sociale della formazione, che dovrà essere assicurata dalle Regioni. Circa il modo di organizzare tale gestione ci si è limitati solo a disposizioni generali per non ledere l'autonomia delle Regioni e per consentire una ricerca originale di soluzioni commisurate alle varie realtà.

Inoltre l'articolo recepisce le richieste del movimento sindacale e dei corsisti e prevede la partecipazione alle scelte didattiche e formative e alla sperimentazione, il riconoscimento dei diritti sindacali, la integrazione nell'attività formativa dei soggetti che hanno menomazioni fisiche o sensoriali.

Art. 6. — Strumento della formazione è il corso, di cui si stabilisce una durata massima di norma non superiore ad un anno effettivo. La brevità dei corsi (oggi talvolta perfino triennali) è la conseguenza della scelta di una formazione terminale o ricorrente, polivalente ma specifica, sfrondata di ogni insegnamento superfluo. Tale scelta comporta, naturalmente, la riconsiderazione dei programmi — spesso pletorici — e la ricerca di una efficienza formativa assai maggiore.

L'articolo definisce inoltre la tipologia dei corsi, le modalità di conclusione, il valore dell'attestato e della dichiarazione di frequenza.

Art. 7. — Dà facoltà alle Regioni di stipulare con i singoli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ed anche con aziende pubbliche e private, convenzioni per usufruire dei locali e delle attrezzature didattiche e tecniche. È prevista anche l'utilizzazione di competenze tecnico-scientifiche.

Art. 8. — L'articolo raccoglie una rivendicazione tra le più sentite dai « corsisti », evitando al tempo stesso ogni caratterizzazione

del sistema della formazione professionale che possa configurarlo come scorciatoia rispetto alla scuola ordinaria o come scuola parallela.

TITOLO III

(*Competenze degli organi centrali dello Stato*)

Art. 9. — L'articolo stabilisce che tutte le competenze non espressamente richiamate, e tuttora riservate ad organi dello Stato, vengono trasferite alle Regioni, ivi comprese le competenze di Ministeri diversi da quelli del lavoro, sanità, giustizia, agricoltura, commercio estero, interno, eccetera, con l'ovvia riserva della Difesa.

È da notare inoltre che il punto *c*) si riferisce esclusivamente agli emigrati all'estero e non agli emigrati interni.

Art. 10. — Questo articolo precisa che la ricerca sui problemi della formazione e la rilevazione dei fabbisogni, insieme alle relazioni annuali delle Regioni coordinate con quella ministeriale, debbono fornire una costante informazione al Parlamento e al paese circa le prospettive della formazione professionale, le tendenze in atto nel mercato del lavoro, le ipotesi di sviluppo e di fabbisogno futuro di forza-lavoro in Italia, anche con riferimento alla situazione internazionale ed ai paesi della CEE.

Art. 11. — Avvia una prima trasformazione del sistema delle qualifiche, affidando al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con le Regioni e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, la determinazione del valore da attribuire agli attestati di qualifica ai fini del collocamento e la valutazione ai fini dei concorsi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8.

Art. 12. — Stabilisce che il Governo è tenuto entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge a emanare le norme di attuazione per l'estensione della legge medesima anche alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

TITOLO IV

(*Disposizioni transitorie e finanziarie*)

Art. 13. — Questo articolo si inquadra in una prospettiva di progressiva pubblicizzazione delle attività di formazione professionale, in collegamento con gli obiettivi della programmazione regionale. Tuttavia, allo scopo di utilizzare realmente tutte le strutture e le competenze che abbiano reale validità, si prevede che le Regioni possano stipulare convenzioni con gli enti che siano in grado di svolgere una parte delle attività previste dalla programmazione regionale e che non possano essere direttamente svolte in sedi pubbliche.

La convenzione è configurata come un rapporto a termine (e in quanto tale è revocabile) e conferisce a tali attività natura pubblica; essa prevede una serie di clausole verificabili in ogni momento, come la parità di trattamento con le sedi pubbliche, la gestione sociale, il rispetto dei diritti democratici, il trattamento sindacale del personale, precisi *standards* tipologici, rispondenza della qualificazione e degli obiettivi alla programmazione, eccetera.

Si tratta dunque di un rapporto dinamico e transitorio, di natura assai diversa da quello sinora instaurato, che era di mero carattere finanziario.

Art. 14. — L'articolo introduce una sanatoria temporanea. La disposizione transitoria si applica solo ai corsi di tipo *a*) e *b*) di cui all'articolo 6 della presente legge.

Art. 15. — Si è ritenuto, in attesa dell'applicazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, che la quota del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, da assegnare alle Regioni ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sia elevata al 95 per cento.

Sappiamo che anche questo innalzamento del fondo regionale non è sufficiente, e sarà necessario aumentare l'impegno finanziario dello Stato per la formazione professionale; ma prima di arrivare a ciò è necessario conoscere ed utilizzare diversamente tutte le risorse che lo Stato oggi spende per la formazione nei vari settori (dall'agricoltura al paramedico, eccetera) eliminando puplicazioni, sprechi, dispersioni ed assicurando una migliore rispondenza di tale spesa ai bisogni del paese.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

PRINCÌPI GENERALI

Art. 1.

È diritto di tutti i cittadini, che abbiano assolto l'obbligo scolastico o conseguito nella scuola più elevati livelli di istruzione, accedere al lavoro provvisti di adeguata preparazione professionale, elevare ed approfondire le proprie competenze e capacità di lavoro.

Art. 2.

La Repubblica assicura, in attuazione agli articoli 4 e 35 della Costituzione, l'effettivo esercizio dei diritti di cui al primo articolo, attraverso la formazione professionale.

Art. 3.

La formazione professionale è una funzione pubblica promossa e attuata dalle Regioni e dagli enti locali e loro consorzi, in relazione alle esigenze della programmazione nazionale e regionale. Essa ha come finalità: di contribuire allo sviluppo economico ed alla piena occupazione attraverso la crescita della qualità delle forze produttive; di contribuire, attraverso la qualificazione e riqualificazione dei lavoratori, allo

sviluppo della scienza e della tecnologia e alla loro applicazione nella produzione e nei servizi; di operare per la piena utilizzazione delle risorse produttive.

Art. 4.

Spetta alle Regioni emanare norme legislative ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, in materia di formazione professionale, nei limiti dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

TITOLO II

COMPETENZE DELLE REGIONI

Art. 5.

La Regione nell'esercizio dei suoi compiti dovrà:

a) assicurare la più ampia partecipazione delle forze sociali e sindacali, del personale docente e non docente e degli utenti alle attività comunque riguardanti la formazione professionale;

b) garantire a tutti coloro che partecipano al processo di formazione professionale l'esercizio dei diritti democratici e sindacali e la partecipazione collegiale alla promozione di iniziative di sperimentazione;

c) approvare un programma poliennale dell'attività di formazione professionale, ripartito in piani annuali che ricomprendano anche i progetti di formazione professionale connessi agli strumenti di intervento finanziario della CEE;

d) stabilire i criteri per la gestione, il funzionamento ed il coordinamento della formazione professionale;

e) garantire il principio della sperimentazione permanente, scientificamente verificata, e della libera organizzazione dell'attività didattica all'interno delle sedi formative;

f) promuovere, mediante idonei servizi sociali, la piena integrazione nell'attività formativa dei soggetti che presentino di-

sturbi del comportamento o menomazioni fisiche o sensoriali;

g) promuovere e favorire nella maniera più ampia le condizioni per assicurare la frequenza ai corsi di formazione professionale.

Art. 6.

La formazione professionale è impartita mediante corsi di breve durata, di norma non superiori a un anno.

I corsi sono classificati nel modo seguente:

a) corsi di qualificazione, rivolti a soggetti non in possesso di precedenti qualifiche;

b) corsi di riqualificazione, rivolti a soggetti già in possesso di qualifica, ma che intendono conseguirne una nuova per cambiare la propria attività lavorativa;

c) corsi di aggiornamento, rivolti a soggetti che intendono migliorare e approfondire le proprie conoscenze professionali;

d) corsi di specializzazione, di aggiornamento e di riqualificazione per diplomati di scuola secondaria superiore.

Al termine dei corsi *a*) e *b*) nonchè dei corsi di specializzazione di cui al punto *d*) è riconosciuta ai partecipanti che li abbiano frequentati con profitto una qualifica professionale, mediante il rilascio di un attestato.

Al termine dei corsi di tipo *c*) e dei corsi di aggiornamento di cui al punto *d*) è rilasciata ai partecipanti una dichiarazione di frequenza.

Art. 7.

La Regione può stipulare apposite convenzioni con i singoli istituti scolastici di ogni ordine e grado per usufruire dei locali e delle attrezzature didattiche per le attività di formazione professionale.

Dette convenzioni debbono tener conto delle necessità del servizio scolastico.

Nell'organizzazione dei corsi pubblici di formazione professionale le Regioni o i titolari della delega possono stipulare con-

venzioni con aziende pubbliche e private per l'utilizzo, per le attività di formazione professionale, di attrezzature tecniche e competenze tecnico-scientifiche. Le convenzioni garantiscono il rispetto delle norme antinfortunistiche e per la difesa della salute.

Art. 8.

L'attestato di qualifica ha valore ai fini del collocamento ed è titolo valutabile ai fini dei concorsi dello Stato, degli enti locali e degli altri enti pubblici e parastatali.

TITOLO III

COMPETENZE DEGLI ORGANI CENTRALI DELLO STATO

Art. 9.

Sono competenze degli organi centrali dello Stato in materia di formazione professionale:

a) la disciplina del rapporto giuridico di apprendistato;

b) i rapporti e convenzioni internazionali;

c) la formazione professionale dei lavoratori italiani emigrati all'estero per favorire il loro inserimento nel Paese ospite ed agevolare il loro rientro in patria;

d) la formazione professionale connessa alle esigenze della difesa nazionale.

Gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, sono abrogati.

Art. 10.

Lo Stato promuove la ricerca scientifica sulla formazione professionale e sul mercato del lavoro in Italia ed all'estero, organizza la rilevazione statistica, cura la documentazione sulle esperienze nazionali e internazionali e provvede alla loro diffusione.

Le Regioni inviano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sullo stato e le previsioni della formazione professionale. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta annualmente al Parlamento, congiuntamente al bilancio di previsione, una relazione sullo stato e le prospettive della formazione professione, sulle tendenze in atto nel mercato del lavoro e sulle ipotesi di sviluppo e di fabbisogno futuro di forza-lavoro in Italia, alla luce della situazione internazionale, con particolare riferimento ai paesi della CEE, allegando le relazioni delle singole Regioni.

Art. 11.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, determina il valore da attribuire agli attestati di qualifica ai fini del collocamento e la valutazione ai fini dei concorsi, secondo quanto indicato nell'articolo 8.

Art. 12.

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo provvederà ad emanare, d'intesa con le Regioni e le province interessate, le relative norme di attuazione.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINANZIARIE

Art. 13.

Qualora la constatata carenza di strutture pubbliche renda impossibile la gestione diretta di uno o più corsi da parte della Regione o degli enti locali, la Regione ha

la facoltà di affidarne la gestione ad enti terzi, mediante convenzione.

La legge regionale determinerà le condizioni necessarie per poter affidare la gestione dei corsi di formazione professionale ad enti terzi e fisserà i contenuti delle relative convenzioni. In ogni caso, l'ente che intende gestire i corsi dovrà:

a) avere per fine istituzionale la formazione professionale;

b) avere già svolto attività di formazione professionale particolarmente qualificate;

c) non avere fini di lucro;

d) garantire la gestione sociale delle attività formative nei modi indicati dalla Regione;

e) garantire al personale docente e non docente la integrale applicazione del vigente accordo nazionale di lavoro;

f) sottostare ai controlli indicati dalla Regione.

Art. 14.

Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, è ammessa la frequenza ai corsi di tipo *a*) e *b*) di cui all'articolo 6 della presente legge anche ai lavoratori sprovvisti del titolo dell'obbligo.

Art. 15.

In attesa dell'applicazione della legge 22 luglio 1975, n. 382, la quota del Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori prevista dalla legge 29 aprile 1949, n. 264, da assegnare alle Regioni ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10, è elevata del 95 per cento.